



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BOLZANO

UFFICIO PROCEDURE CONCORDSUALI

Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:

dott.ssa Francesca Bortolotti	Presidente
dott. Massimiliano Segarizzi	Giudice relatore
dott. Francesco Laus	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata presentato da **PAULATO BRUNO (c.f. PLTBRN62S17A952Y)**, residente a Laives (BZ) in via Vadena 9/A, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso d.d. 03.12.2024, dall'Avv. Francesco Fedele di Lamezia Terme (CZ);

- esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice delegato;

- rilevato che

- BRUNO PAULATO ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni;
- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C. dott.ssa Francesca Barbisan, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII, poiché il centro di interessi principale del ricorrente è situato in Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Bolzano e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
- ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) CCII, posto che:
 - da un punto di vista soggettivo, il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
 - da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. per mezzo della propria relazione: in particolare, il debitore ha debiti complessivi pari ad euro € 231.887,73, derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale, principalmente nei confronti dell'Agente della Riscossione (€ 221.739,00) per pregressi debiti tributari (IVA e IRPEF), per debiti nei confronti del Comune di Bolzano a titolo di canoni di locazione e contravvenzioni del codice della Strada; inoltre, ha fatto presente che attualmente percepisce uno stipendio mensile di euro 1.900,00 circa, ma tenendo conto delle mensilità aggiuntive (13esima e 14esima), così come del premio annuo finale, lo stipendio medio sarebbe pari a circa 2.400,00 euro; attualmente lo stipendio sarebbe gravato da un pignoramento mensile nella misura di 1/10 dello stesso; infine, non è titolare di beni immobili o mobili registrati ed ha un conto corrente con saldo al 17/11/2024 pari a € 326,72;
- la somma che appare necessaria per il sostentamento del debitore, in considerazione delle spese esposte nella relazione particolareggiata, la cui congruità è stata attestata dal gestore della crisi, e che quindi è esclusa dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. b) CCII, va determinata in euro **1.750,00** mensili, con conseguente necessità di destinare ogni importo eccedente tale limite alla soddisfazione dei creditori per tutta la durata della procedura;
- per quanto riguarda la durata della procedura, come prevede l'art. 272 CCII, essa sarà determinata dal liquidatore nel programma soggetto ad approvazione del giudice delegato; il suddetto programma, come prevede il vigente co. 4 dello stesso art. 272 CCII, deve

assicurare la ragionevole durata della procedura, la quale deve rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura; inoltre, la procedura può essere chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, qualora non possa essere acquisito ulteriore attivo da distribuire (v. Corte Cost. n. 6/2024);

- il ricorrente metterà a disposizione dei creditori anche ogni ulteriore bene che perverrà nel suo patrimonio dall'apertura della procedura sino alla pronuncia di esdebitazione; si precisa che ai sensi dell'art. 150 CCII, richiamato dall'art. 270 CCII, *“Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”* e che pertanto il pignoramento dello stipendio attualmente in essere a carico del debitore è inopponibile alla procedura dopo la sua apertura; inoltre, i beni e i crediti indicati dall'art. 268 co. 4 non sono compresi nella liquidazione;

- ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII,

P.Q.M.

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e seg. CCII,

dichiara

l'apertura della liquidazione controllata di **BRUNO PAULATO (C.F.: PLTBRN62S17A952Y)**, residente a Laives (BZ) in via Vadena 9/A;

nomina

Giudice delegato per la procedura il dott. **Massimiliano Segarizzi**;

nomina

Liquidatore della procedura **la dott.ssa Francesca Barbisan**, già nominata Gestrice della crisi dall'O.C.C.;

ordina

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;

assegna

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo PEC, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facente parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2 CCII;

dispone

che il Liquidatore provveda all'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale, nonché alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese;

ordina

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, qualora vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;

dispone

- che il Liquidatore aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- che il Liquidatore, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- che il Liquidatore, scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCII, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunichi agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda; in mancanza della predetta indicazione, il progetto si intende comunicato mediante deposito nel fascicolo informatico;
- che il Liquidatore depositi rapporti semestrali sull'andamento della procedura, indicando se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento ed indicando altresì ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione;

- che il Liquidatore, unitamente all'istanza di chiusura della procedura, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 comma 2 CCII (evidenziando anche l'eventuale causazione della situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode da parte del debitore);
- che il Liquidatore esamini e prenda posizione sulle eventuali osservazioni formulate e depositi, infine, nel fascicolo della procedura una relazione (allegando la relazione, la prova della notifica della relazione ai creditori e le eventuali osservazioni pervenute) entro il mese successivo al termine di durata della procedura indicato nel programma approvato dal Giudice delegato;

dispone

la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Bolzano, il 17/01/2025

Il Giudice est.

Massimiliano Segarizzi

La Presidente

Francesca Bortolotti